

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** † (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Competenza territoriale e forum destinatae solutionis

In tema di competenza territoriale va confermato che per quanto attiene al forum destinatae solutionis, ai sensi dell'art 1182 comma 3 c.c., l'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza; mentre, ai sensi dell'art. 1182 comma 4, c.c., negli altri casi l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza. Ciò posto, va confermato che le obbligazioni da atto illecito costituiscono debiti di valore da adempiere, quindi, al domicilio del debitore al tempo della scadenza, ai sensi dell'art. 1182, comma 4, c.c.

NDR: in argomento Cass. n 9632 del 2018.

Tribunale di Milano, ordinanza del 2.11.2023

...omissis...

Con atto ritualmente notificato, il sig. M.C. conveniva in giudizio il sig. G.G. per sentirlo condannare al risarcimento dei danni conseguenti alla commissione dei reati di cui agli artt. 612 e 582 c.p., il giorno 2 gennaio 2020 alle ore 12:00.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il convenuto, il quale concludeva, in via pregiudiziale, per la dichiarazione di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Savona; in via subordinata e preliminare, per la sospensione del presente procedimento in attesa della definizione del ricorso pendente presso la Corte di Cassazione; nel merito, concludeva per il rigetto di tutte le domande attoree.

Alla prima udienza ex art.183 c.p.c. del 11.07.2023, il Giudice, ritenuta l'opportunità che venisse, in via pregiudiziale, decisa la questione di incompetenza per territorio, assegnava alle parti termine fino al 15.09.2023 per il deposito di brevi noti aventi esclusivamente ad oggetto la questione sull'incompetenza e riservava la causa in decisione.

Ritiene questo giudice che l'eccezione di incompetenza territoriale tempestivamente sollevata dal convenuto meriti accoglimento.

Ebbene, per consolidata giurisprudenza, l'eccezione di incompetenza territoriale deve essere ritualmente formulata, con le seguenti modalità: "la disciplina dettata dall'art. 38 c.p. c. impone al convenuto, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 28 c.p.c., l'onere non solo di indicare in comparsa di risposta il giudice ritenuto competente ma anche di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18,19 e 20 c.p.c., la cui scelta è rimessa alla discrezione dell'attore, salvo che quest'ultimo non abbia indicato un determinato foro quale unico idoneo a determinare la scelta del giudice" (Cass., sez. III civ., ord.,18 giugno 2019, n. 16284, in tal senso anche Cass., sez. III, ord., 24 gennaio 2020, n.1594).

Nel presente giudizio, il convenuto ha correttamente proposto l'eccezione sotto tutti i criteri concorrenti previsti dai sopra menzionati articoli: ai sensi dell'art. 18 c.p.c., il foro competente risulta essere quello del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio; ai sensi dell'art 20 c.p.c., nelle controversie aventi ad oggetto diritti di obbligazione è anche competente il giudice in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione.

Ebbene, è incontroverso che il convenuto risieda in --- che rientra nel circondario del Tribunale di Savona.

Per quanto attiene al forum destinatae solutionis, ai sensi dell'art 1182 comma 3 c.c., l'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza; mentre, ai sensi dell'art. 1182 comma 4, c.c., negli altri casi l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza.

È pacifico in giurisprudenza che le obbligazioni da atto illecito costituiscono debiti di valore da adempiere, quindi, al domicilio del debitore al tempo della scadenza, ai sensi dell'art. 1182, comma 4, c.c. (vedi da ultimo Cass. sent. n 9632 del 2018).

Pertanto, anche ai sensi di quest'ultima norma, la competenza territoriale viene incardinata presso il Tribunale di Savona.

La domanda, nel presente giudizio, ha ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti ai fatti occorsi il giorno 2 gennaio 2020 alle ore 12:00.

In quelle circostanze di tempo e di luogo: "Sig. G.G. rientrava nella propria abitazione per riapparire sul pianerottolo poco dopo, impugnando una pistola priva di tappino rosso". Dall'arma esplodeva un colpo che, solo successivamente, si sarebbe rilevato a salve, "il colpo esploso gli causava un'ustione alla guancia e lo stordiva, procurandogli immediatamente anche un forte dolore all'orecchio destro" (cfr. atto di citazione pag. 3).

Parte attrice ha individuato come competente il Giudice Adito, sul presupposto che l'obbligazione dedotta nel presente giudizio sarebbe sorta, ai sensi dell'art. 20 citato, nel "luogo in cui si è verificato il danno-conseguenza" (cfr. atto di citazione).

In particolare, nel caso di specie, l'attore ha argomentato che la competenza "coincida con il luogo ove il danno risarcibile (inteso come danno conseguenza) si sia effettivamente verificato e dunque, nel caso di specie, con il foro del luogo di residenza del Signor CC."

La premessa da cui prende le mosse la tesi di parte attrice è certamente condivisibile.

Secondo ormai consolidata giurisprudenza (S.U. ord., n 21661 del 2009) in tema di danno non patrimoniale da lesione dei diritti fondamentali, infatti, alla concezione del danno risarcibile come danno-evento, consistente nella lesione in sé del valore costituzionalmente garantito si è sostituita quella di danno-conseguenza nella quale il risarcimento ha ad oggetto il pregiudizio, anche di natura

non patrimoniale, conseguente alla lesione. Ne deriva che, l'obbligazione risarcitoria non nasce nel momento e nel luogo in cui si verifichi un fatto potenzialmente idoneo a provocare un danno, ma solo nel momento e nel luogo in cui il danno risarcibile si verifica effettivamente.

Vi sono, dunque, ipotesi in cui si assiste ad una scissione tra la verifica della lesione/evento e la produzione della conseguenza dannosa: ad esempio, nell'ipotesi di danno da diffamazione a mezzo stampa, danno da concorrenza sleale, etc. (sentenze Cass. n. 9780/2005 e n. 22586 /2004, entrambe citate dall'attore nella memoria autorizzata).

Nelle menzionate fattispecie, non vi è stato alcun contatto diretto tra danneggiante e danneggiato e gli effetti dannosi vengono di regola percepiti dalla vittima in un momento successivo alla condotta illecita e possono quindi giustificare la competenza territoriale in un luogo diverso da quello in cui quest'ultima si è verificata.

Infatti, la Suprema Corte (S. U. ord., n 21661 del 2009), in una controversia in tema di risarcimento dei danni conseguenti al contenuto diffamatorio di una trasmissione televisiva, ha enucleato il seguente principio di diritto: "in generale [. . .] nei giudizi derivanti dal pregiudizio dei diritti della personalità recati da mezzi di comunicazione di massa, la competenza per territorio si radica, in riferimento al "forum commissi delicti" di cui all'art. 20 cod. proc. civ., nel luogo del domicilio (o della sede della persona giuridica) o, in caso di diversità, anche della residenza del soggetto danneggiato. Tale individuazione - che corrisponde al luogo in cui si realizzano le ricadute negative della lesione della reputazione - consente, da un lato, di evitare un criterio "ambulatorio" della competenza, potenzialmente lesivo del principio costituzionale della precostituzione del giudice, e, dall'altro, si presenta aderente alla concezione del danno risarcibile inteso non come danno-evento, bensì come danno-conseguenza, permettendo, infine, di individuare il giudice competente in modo da favorire il danneggiato che, in simili controversie, è solitamente il soggetto più debole".

Nella fattispecie concreta, per l'attore, andrebbero distinte tutte le voci di danno conseguenza: danno biologico, danno emergente per spese mediche, danno non patrimoniale da reato, danno non patrimoniale per la violazione della propria personalità come interesse costituzionalmente garantito. Alcune di tali voci si sarebbero perfezionate presso il domicilio dell'attore, in quanto: "dopo l'accaduto, il Sig. CC, tornava al proprio domicilio, ove non solo sosteneva le principali cure e scopriva che l'ipoacusia era divenuta permanente, ma anche prendeva piena coscienza delle ansie e gravi preoccupazioni che gli derivavano dall'accaduto, che tutt'ora comporta pesanti strascichi sulla vita quotidiana sua e della sua famiglia, e del profondo senso di frustrazione e lesione della propria identità personale a cagione delle minacce" (cfr. punto 8 e 9 memoria attore).

Ritiene questo Giudice che le esposte argomentazioni non sono condivisibili.

Nella fattispecie concreta, infatti, a seguito dell'aggressione alcuni effetti dannosi si sono certamente verificati immediatamente dopo la condotta illecita e, cioè ad Albenga, ad esempio: il danno biologico temporaneo dinamico-relazionale e la sofferenza interiore; non è rilevante che tali voci di danno si siano maggiormente manifestate in un momento successivo.

Inoltre, la tesi dell'attore, secondo cui la competenza si radicherebbe, di volta in volta, nei luoghi in cui sono stati effettuati gli esborsi per cure mediche, comporta che la competenza si radicherebbe in molteplicità località e, si determinerebbe ,quindi, quella competenza territoriale "ambulatoria", contrastata proprio dalla citata sentenza della Cass. S. U. n 21661/2009.

Pertanto, anche in relazione al profilo del luogo in cui è sorta l'obbligazione, si radica la competenza per territorio presso il Tribunale di Savona.

Alla luce di quanto esposto, l'eccezione di incompetenza per territorio merita accoglimento in favore del Tribunale di Savona.

Le spese processuali del presente giudizio saranno regolate dal giudice del rinvio.

PQM

Visto l'art. 38 c.p.c., dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano, essendo competente il Tribunale di Savona; assegna termine di 3 mesi alle parti dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione della causa davanti al Tribunale di Savona.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO
